

Notaio - Illeciti disciplinari - Tassatività - Esclusione. (L. 12 febbraio 1913, art. 147).

Il principio di tassatività degli illeciti penali non si applica agli illeciti disciplinari, lì dove i codici deontologici non elencano comportamenti vietati ma enunciano doveri fondamentali cui deve attenersi il soggetto appartenente alla categoria (1).

Notaio - Illeciti disciplinari - Principi di deontologia - Fondamento. (L. 12 febbraio 1913, artt. 136, 147; Principi di deontologia professionale dei notai approvati con deliberazione n. 2/56 del 5 aprile 2008 del C.N.N.).

I requisiti dell'illecito disciplinare consistenti nel loro fondamento in una normativa statale, nell'accessibilità alla conoscenza del divieto e nella prevedibilità delle condotte vietate sono adeguatamente soddisfatti dal codice deontologico notarile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed elaborato in base alla legge n. 89 del 1913 e agli obblighi professionali che da questa si desumono (2).

Notaio - Illeciti disciplinari - Dignità e reputazione del notaio e decoro e prestigio della classe notarile - Contenuto. (L. 12 febbraio 1913, art. 147, lett. a).

L'art. 147 della legge notarile individua con chiarezza l'interesse che si ritiene meritevole di tutela nella salvaguardia della dignità e reputazione del notaio, nonché il decoro ed il prestigio della classe notarile e determina la condotta sanzionabile in quella idonea a compromettere l'interesse tutelato; condotta il cui contenuto, non individuato nel suo specifico atteggiarsi, è integrato dalle norme di etica professionale e, quindi, dal complesso di quei principi di deontologia che sono oggettivamente enucleabili dal comune sentire di un dato momento storico, nonché dai "Principi di deontologia professionale dei notai" (3).

(1-5) ATIPICITÀ DELL'ILLECITO DISCIPLINARE E CONCORSO FORMALE DI VIOLAZIONI di Gianluca Sicchiero

La sentenza in commento conferma ancora una volta un orientamento granitico del S.C.: in materia disciplinare non vige il principio di tassa-

Notaio - Illeciti disciplinari - Violazione dei Principi di deontologia - Non occasionalità. (L. 12 febbraio 1913, art. 147, lett. b).

La violazione delle norme deontologiche prevista dalla lett. b) dell'art. 147 cit. sussiste solo allorché assuma un carattere "non occasionale" e sia quindi reiterata; invece per il caso in cui la violazione delle norme deontologiche sia episodica, la stessa può concorrere ad integrare la fattispecie di cui alla lett. a) della norma (4).

Notaio - Illeciti disciplinari - Fatturazione irregolare - Principio dell'assorbimento. (L. 12 febbraio 1913, art. 147, lett. c).

Qualora al notaio sia contestata la illecita concorrenza, compiuta attraverso la reiterata emissione di fatture irregolari a fronte di anticipazioni di spese inesistenti, in violazione dell'art. 14 dei Principi di deontologia notarile, l'ipotesi rientra nell'art. 147, lett. c), l.n., che comprende ed assorbe la condotta sanzionata dall'art. 147, lett. b); pertanto, si versa in una ipotesi di concorso apparente di norme, avendo le disposizioni, di legge e deontologica, ad oggetto il medesimo fatto (5).

Cass., Sez. II civ., 8 ottobre 2018, n. 24680; Pres. Giusti; Rel. Tedesco; P.M. Capasso (concl. conf.); cassa App. Roma, 24 luglio 2015.

tività dell'illecito (1) e ben può la legge notarile, come fa nell'art. 147, richiamare concetti quale l'onore ed il decoro della professione o la dignità del notaio.

In queste parole c'è una contraddizione: se la legge considera infrazione disciplinare la lesione di questi beni protetti, allora l'illecito all'evidenza non è atipico; qui semmai siamo di fronte ad un illecito a condotta libera, perché ciò che la legge non precisa è a quali condizioni si verifichi l'infrazione.

Ed è a questo specifico problema che si rimedia con il rinvio ad un concetto evanescente, cioè – parole del S.C. – le norme di etica professionale e, quindi, il complesso di quei principi di deontologia che sono oggettivamente enucleabili dal comune sentire di un dato momento storico (2).

Di recente si è dimostrato in concreto, con un bel lavoro compiuto sul campo, come il S.C. abbia fatto esattamente il contrario.

Un notaio era stato sanzionato proprio ai sensi della lett. a) dell'art. 147

(1) La sentenza a sezioni unite richiamata dal S.C. (Cass., Sez. un., 16 dicembre 2013, n. 27996) riguarda l'identica affermazione per gli avvocati; peraltro per i notai oggi v. Cass., Sez. un., 26 ottobre 2017, n. 25457, in *Giur. it.*, 2018, fasc. 7, con mia nota *L'avvertimento come sanzione residuale per le infrazioni notarili* e [N.d.R.] in questa *Rivista*, 2018, p. 440 ss..

(2) Mi sia consentito il rinvio alle osservazioni contenute in **Sicchio-Stivanello Gussoni**, *Il procedimento disciplinare notarile*, Torino, 2017, pp. 83 ss..

(*Omissis*) – *Svolgimento del processo* – La Commissione amministrativa regionale di Disciplina del Lazio (Co.re.di) ha inflitto al notaio S.P. la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi tre per avere indicato in 34 fatture dell'anno 2009 spese per anticipazioni fatte per conto dei clienti non giustificate. L'ha ritenuto per ciò responsabile delle violazioni di cui all'art. 80 e art. 147, comma 1, lett. a), b) in relazione all'art. 14 del Codice deontologico, e inoltre di illecita concorrenza in danno degli altri notai ai sensi della lett. c) del medesimo art. 147.

La Corte d'appello di Roma ha rigettato il reclamo proposto dal notaio contro il provvedimento. La Corte ha riconosciuto che l'esposizione in fatture di importi per spese maggiori di quelle effettivamente anticipate costituiva violazione dell'art. 80 della legge notarile, integrando altresì le ipotesi di illecito disciplinare previste dall'art. 147, lett. b) e c), perché sortiva il risultato pratico di far figurare corrispettivi inferiori rispetto a quelli effettivi. Essa negava che fosse circostanza rilevante, al fine di elidere il rilievo disciplinare del fatto, che la somma complessivamente percepita dal notaio per i diversi titoli, fosse comunque inferiore rispetto agli onorari previsti dalle tariffe notarili all'epoca vigenti.

Nello stesso tempo la medesima condotta integrava anche l'ipotesi prevista dalla lett. a) dello stesso art. 147, trattandosi di violazioni non occasionali, ma reiterate. La Corte di merito ha ritenuto congrua la sanzione applicata, negando la sussistenza delle condizioni per concedere le attenuanti ex art. 144 della legge notarile e le attenuanti generiche. (*Omissis*).

Motivi della decisione – 1. - Il ricorrente formula in primo luogo “questione ex art. 267 TUCE con riferimento all'interpretazione dell'art. 5, comma 4 del TUE (principio di proporzionalità), anche in relazione agli artt. 41 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (recanti rispettivamente il diritto ad una buona amministrazione e proporzionalità dei reati e delle pene) e agli artt. 6 e 7 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo (diritto ad un equo processo e principio del *nulla poena sine lege*)”.

1.1. - La richiesta è infondata.

l.n. per aver redatto un verbale di beni ereditari in assenza di una verifica diretta della loro consistenza.

Orazio Poma, nel suo brillante studio (3), ha dimostrato che non esisteva alcun precedente nel senso voluto dal S.C. e che anzi la prassi notarile generale era proprio quella cui si era adeguato quel notaio.

Dunque se davvero il fondamento della lett. a) dell'art. 147 si fonda sul “comune sentire di un dato momento storico” dei notai, quel notaio doveva essere assolto dall'incolpazione, mentre invece la sanzione gli è stata confermata.

Questo come conferma che il concetto utilizzato è una pura astrazione.

C'è però di più da dire: il comune sentire, in realtà, essendo in tesi un dato empirico, dovrebbe essere verificabile; sfido allora chiunque a trovare un documento qualsiasi – diverso beninteso dai Principi di deontologia, che sono regole scritte – che ne dimostri il contenuto.

Il fatto è che si dovrebbe serenamente riconoscere che esistono illeciti non tipizzabili e che spetta al giudice di merito valutarne la rilevanza disciplinare, senza dover a tutti i costi ricondurne il fondamento ad un non credibile comune sentire che non esiste.

In tal senso, traslando qui alcune decisioni concrete, se non si può licenziare il pubblico dipendente che si dedichi al travestitismo, perché questa è

(3) **Poma**, *Riflessioni sull'inventario di eredità e sugli articoli 147 lett. a) e 136 l.n.*, in questa *Rivista*, 2016, p. 1071.

I principi di tipicità e tassatività dell'illecito, propri del diritto penale, non trovano applicazione nella materia disciplinare, lì dove i codici deontologici non elencano comportamenti vietati ma enunciano doveri fondamentali cui deve attenersi il soggetto appartenente alla categoria (cfr. Cass. S.U. n. 27996/13; n. 10601/05, n. 15399/03).

Sulla scia di tale principio è stato chiarito che "l'art. 147 della legge notarile individua con chiarezza l'interesse che si ritiene meritevole di tutela (ossia, la salvaguardia della dignità e reputazione del notaio, nonché il decoro ed il prestigio della classe notarile) e determina la condotta sanzionabile in quella idonea a compromettere l'interesse tutelato; condotta il cui contenuto, non individuato nel suo specifico atteggiarsi, è integrato dalle norme di etica professionale e, quindi, dal complesso di quei principi di deontologia che sono oggettivamente enucleabili dal comune sentire di un dato momento storico, nonché dai "Principi di deontologia professionale dei notai" emanati dal Consiglio Nazionale del notariato in data 24 febbraio 1994 (G.U. 16 luglio 1994, n. 165, suppl. ord.) (...). Né in tale sistema disciplinare basato sulla violazione di obblighi deontologici, sono isolabili elementi di contrarietà alla Convenzione EDU e alla relativa giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Quest'ultima ha avuto occasione di affermare (v. sent. 17 febbraio 2004, ric. n. 39748/98, causa Maestri c/ Italia) che il principio di legalità esige che la sanzione disciplinare abbia fondamento in una normativa statale caratterizzata dai requisiti dell'accessibilità, da parte dei propri destinatari, e della prevedibilità degli effetti che ne possono scaturire. Tali requisiti - e cioè il fondamento dell'illecito in una normativa statale, l'accessibilità alla conoscenza del divieto e la prevedibilità delle condotte vietate - sono adeguatamente soddisfatti dal codice deontologico notarile, elaborato in base alla legge n. 89 del 1913 e agli obblighi professionali che da questa si desumono e, infine, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale" (Cass. n. 23122/2015).

1.3. - Sulla base delle medesime considerazioni il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale della l. n. 89 del 1913, artt. 80 e 147.

La questione è manifestamente infondata per le stesse ragioni appena indicate a proposito della richiesta di rinvio pregiudiziale.

una sua scelta di libertà privata (4), si può invece licenziare il poliziotto che si prostituisca pubblicamente, in quanto questo lede il requisito della incorruttibilità (5).

Esaminando la casistica per i notai, non ci vogliono molte parole per convincere che sia davvero inaccettabile il comportamento di quello che sia consapevole dell'illiceità del comportamento del cliente che si realizza mediante l'atto che stipula (6): dunque è più coerente dire che spetta al giudice *redde rationem* della scelta disciplinare, piuttosto che trovarne un fondamento inconsistente in un comune sentire inesistente.

Su queste premesse critiche, trovo però condivisibile la decisione del S.C. in relazione al caso concreto.

Anzitutto che la fatturazione irregolare sia un illecito disciplinare è evidente e testuale (art. 80 l.n.) (7), anche se qui sfugge un dato pratico.

La violazione dell'art. 80 l.n., in quanto colpita solo con sanzione pecuniaria, è soggetta ad oblazione ai sensi dell'art. 145 *bis* l.n. (8); se il notaio si avvale dell'oblazione l'illecito si estingue e non lo si può assoggettare a procedimento disciplinare, perché proprio l'art. 145 *bis* l.n. indica che egli, in

(4) Cons. Stato, 21 febbraio 2014, n. 848, in *Foro it.*, 2014, III, c. 501.

(5) Cass. 22 giugno 2016, n. 12898, in *Foro it.*, 2016, I, c. 2746.

(6) È il caso deciso da Cass. 29 gennaio 2016, n. 1716.

(7) Cfr. Cass. 31 gennaio 2017, n. 2526, in questa *Rivista*, 2017, p. 434.

(8) Su cui v. ancora *Il procedimento disciplinare notarile*, cit., pp. 131 ss..

A un attento esame il ricorrente non pone un problema di costituzionalità delle norme della legge notarile, ma censura in via diretta l'applicazione fattane dalla corte d'appello, che ha confermato un provvedimento disciplinare a carico del professionista incorso, secondo la sua tesi, in "risibili" errori contabili.

2. - Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 80 della legge notarile (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

L'importo complessivo, derivante dalla sommatoria delle spese e degli onorari, non eccedeva quanto il notaio avrebbe potuto pretendere a titolo di onorario in base alle tariffe vigenti.

2.1. - Il motivo è infondato. *Ex art. 80 legge notarile*: "Salvo il caso di errore scusabile, il notaio che ha percepito, per onorari, diritti e spese una somma maggiore di quella dovuta (...)". Al notaio è stato contestato di avere fatturato spese anticipate per conto dei clienti non corrispondenti ad anticipazioni rese. Ora la sussistenza di tale tipo di illecito non risente minimamente del fatto che il notaio avrebbe potuto legittimamente chiedere il medesimo importo maggiorando quanto richiesto a titolo di onorario: la somma richiesta al cliente a titolo di spese anticipate rimane pur sempre non dovuta (Cass. n. 26146/2015). Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, l'illecito non implica necessariamente il dolo, essendo sanzionabile anche la condotta colposa inescusabile (Cass. n. 6383/2001).

3. - Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 147 della legge notarile e dell'art. 14 del Codice deontologico notarile (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Il motivo contiene una pluralità di censure:

a) il fatto non integrava per la sua tenuità l'ipotesi prevista dalla lett. a) dell'art. 147 cit., riscontrata dalla Corte d'appello esclusivamente in base al rilievo che si trattava di violazione non occasionali ma reiterate, mentre la norma si dirige verso le condotte lesive della dignità e reputazione del notaio ovvero del decoro e prestigio della classe notarile;

b) non vi era stata abitudine della condotta, venendo quindi a mancare il presupposto es-

quel modo, "può prevenire il procedimento o interromperne il corso prima della decisione definitiva".

Per parte mia ho già segnalato che occorre pur trovare un rimedio al notaio che si avvalga senza limiti di questa facoltà, perché non si può concedere a nessuno la licenza di violare ripetutamente la legge notarile confidando nell'oblazione, laddove l'illecito sia scoperto e non passi sotto traccia (9).

Però una cosa è arginare un comportamento da cui emerge un evidente piano criminoso, tutt'altra cosa è ipotizzare che un illecito disciplinare sia plurioffensivo agli effetti disciplinari e che l'oblazione *ex art. 145 bis l.n.* non impedisca un procedimento per violazione dell'art. 147 l.n. fondato sui medesimi fatti.

Se ci si riflette, questo equivarrebbe ad abrogare l'art. 145 *bis l.n.* e a noi pare un'enormità.

Dunque nel caso di specie o il notaio non si è avvalso dell'oblazione (cui però può ancora ricorrere) (10) oppure nessuno si è posto il problema.

(9) In *Il procedimento disciplinare notarile, cit.*, pp. 137-139.

(10) Cass., 21 settembre 2010, n. 19969, in questa *Rivista*, 2011, p. 439: "in tema d'illecito disciplinare a carico del notaio, in caso d'infrazione punibile con la sola sanzione pecuniaria, ed in assenza di recidiva per la medesima infrazione, il professionista può estinguere l'illecito mediante oblazione pagando una somma corrispondente al terzo del massimo edittale, proponendo l'apposita istanza anche in pendenza del giudizio di cassazione non potendosi esten-

senziale al fine di ritenere integrata la fattispecie prevista dalla lett. *b*) della stessa norma dell'art. 147 in esame;

c) faceva inoltre difetto il requisito essenziale ai fini della integrazione dell'ipotesi della concorrenza sleale di cui alla lett. *c*) della ridetta norma, che implica un'attività diretta verso un altro notaio precisamente individuato e individuabile: se così non fosse l'ipotesi corrisponde a quella già contestata *ex* lett. *b*) in riferimento alla violazione dell'art. 14, che prevede appunto l'ipotesi della illecita concorrenza.

3.1. - Il motivo è parzialmente fondato.

3.2. - La violazione delle norme deontologiche, prevista dalla lett. *b*) dell'art. 147 cit., costituisce autonoma figura di illecito disciplinare nel caso in cui assuma un carattere "non occasionale" e sia quindi reiterata; invece per il caso in cui, la violazione delle norme deontologiche sia episodica, la stessa ben può concorrere ad integrare la fattispecie di cui alla lett. *a*) della norma, che come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, costituisce illecito a forma libera, senza che tale configurazione da parte del legislatore comporti violazione del principio di legalità (Cass. n. 17266/2015).

La Corte d'appello non è si attenuta a tali principi.

Invero il rilievo sulla "non occasionalità" della condotta valeva a giustificare la rilevanza disciplinare della violazione delle norme deontologiche richiamate nella lett. *b*) dell'art. 147 della legge notarile, mentre l'ipotesi prevista nella lett. *a*) della stessa norma implicava l'accertamento della idoneità della condotta a ledere la dignità e la reputazione del notaio o il decoro o il prestigio della classe notarile.

Tale accertamento è invece del tutto omesso dalla Corte d'appello, che è in questo modo incorsa nella violazione della norma, che è stata applicata senza il preventivo riscontro degli elementi costitutivi della fattispecie.

3.3. - Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la emissione di fatture che eviden-

Ipotizzando che non vi sia stata oblazione, possiamo entrare nel merito dei due principi affermati, entrambi certamente corretti.

Il primo, in conformità al precedente orientamento (11), non costituisce una novità ed applica esattamente l'art. 147 l.n.: la violazione delle regole di comportamento sanzionata dalla lett. *b*) deve essere "non occasionale".

La non occasionalità della violazione, in particolare, è stata ritenuta requisito anche e proprio per un caso di fatturazione scorretta ed appunto si è detto che, ai fini della configurabilità come illecito disciplinare del notaio, dell'illecita concorrenza praticata mediante riduzione di onorari e diritti accessori, occorre che i relativi comportamenti siano caratterizzati da ripetitività e continuità (12).

dersi in via analogica a tali violazioni i limiti fissati dagli artt. 162 e 162 *bis* c.p. per l'ammissione all'oblazione in sede penale"; per noi la facoltà sussiste anche in sede di rinvio dato che l'unico limite è il formarsi del giudicato (*Il procedimento disciplinare notarile*, cit., p. 131).

(11) Il S.C. ha già detto in passato che "l'espressione "non occasionale" va interpretata nel senso che è sanzionabile la sistematica violazione delle norme deontologiche *de quibus* e non certamente una isolata violazione" (Cass. 21 giugno 2013, n. 10474 che richiama anche Cass. 18 luglio 2008, n. 19927; v. anche *id.* 20 dicembre 2007, n. 26961, in questa *Rivista*, 2008, p. 350), parole in cui la sistematicità della violazione sembra delineare un comportamento che vada oltre i due o tre episodi. È stata così giustamente respinta la tesi che nel passato intendeva quella espressione nel senso di "accidentale", avanzata da App. Milano, 30 marzo 2011 (in *Run Notartel*, doc. n. 1225) proprio per evitare che le violazioni isolate dei principi non fossero sanzionate.

(12) Cass., 20 dicembre 2007, n. 26961, in questa *Rivista*, 2008, p. 350.

zino fra le spese anticipate importi che andavano invece indicati nell'imponibile costituisce violazione dei principi di deontologia professionale. Simile irregolarità, infatti, poiché non rende trasparenti le fatture, non consente un confronto leale con la prestazione resa da qualsiasi altro notaio (Cass. n. 26146/2015 cit.): se la violazione non è occasionale essa rientra nella ipotesi prevista dalla lett. *b*) dell'art. 147.

Tuttavia, qualora, come nel caso in esame, "al notaio sia contestata, ai sensi dell'art. 147, lett. *c*) legge notarile, la illecita concorrenza – compiuta attraverso la reiterata emissione di fatture irregolari a fronte di anticipazioni di spese inesistenti – la condotta contestata rientra in una delle specifiche previsioni descritte dal citato art. 14 del codice deontologico, per cui l'ipotesi di cui all'art. 147, lett. *c*), comprende ed assorbe la condotta sanzionata dall'art. 147, lett. *b*), in relazione all'art. 14 cod. deontologico, che è integrata, come detto, dalla non occasionale ma ripetuta violazione delle norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato; pertanto, si versa in una ipotesi di concorso apparente di norme, avendo le disposizioni, di legge e deontologica, ad oggetto il medesimo fatto" (Cass. n. 2526/2017).

In contrasto con tali principi la Corte d'appello ha riconosciuto, in relazione ai medesimi comportamenti, il notaio responsabile sia della violazione prevista nella lett. *b*) e sia di quella prevista nella lett. *c*), mentre, qualora siano state contestate entrambe, la seconda (lett. *c*) assorbe la prima (lett. *b*), secondo quanto appena chiarito.

4. - Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della l. n. 689 del 1981, art. 3. Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto che il notaio rispondeva anche per il fatto del proprio commercialista sotto il profilo della *culpa in eligendo* o *in vigilando*.

4.1. - Il motivo è infondato.

Anche in tema di responsabilità disciplinare dei notai deve ritenersi applicabile il principio, tipico di tutti i sistemi sanzionatori, quali quello penale (art. 42 c.p., u.c.) ed amministrativo (l. n. 689 del 1981, art. 3) secondo cui è sufficiente che l'illecito sia ascrivibile a titolo di colpa all'autore del fatto (Cass. n. 6383/2001). In verità, il ricorrente, sotto lo schermo della

D'altro canto anche in questa sentenza viene ribadito un assunto già affermato per cui l'illecito occasionale, che non rileva ai sensi della lett. *b*) dell'art. 147 l.n., può invece assumere una gravità di tale consistenza da essere riconducibile alla lett. *a*) della disposizione (13), sicché anche l'illecito occasionale può essere valutato allorché grave.

Il secondo principio è invece di recente affermazione e sembra configurarsi all'orizzonte un possibile contrasto di decisioni.

Infatti in precedenza il S.C. aveva detto che "l'individuazione della sanzione applicabile all'illecito di cui alla l. n. 89 del 1913, art. 147, nell'alternativa fra la censura e la sospensione deve tenere conto, ai fini dell'esatta sussunzione della fattispecie concreta sotto la previsione normativa, sia della circostanza che detta alternativa dipende dal grado di gravità della violazione, siccome suggerisce il riferimento per la terza sanzione ipotizzata, quella della destituzione, ai "casi più gravi", sia della circostanza che la previsione generale della norma è riferita al caso in cui sia posta in essere una sola fra le condotte di cui alle lettere *a*), *b*), e *c*) della norma stessa, di modo che, se si tratti di più condotte, tale pluralità deve necessariamente essere considerata ai fini del giudizio di sussunzione per l'individuazione della sanzione" (14).

(13) Ad es. Cass. 31 gennaio 2017, n. 2527 o Cass. 28 agosto 2015, n. 17266, in questa *Rivista*, 2015, p. 1379.

(14) Cass., 9 febbraio 2016, n. 2592, in questa *Rivista*, 2016, p. 894.

violazione di legge, censura l'apprezzamento compiuto dal giudice di merito sulla sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, sollecitando una diversa valutazione dei fatti di causa: ciò in cassazione non è consentito (Cass. n. 9234/2006).

5. - Il quarto denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

I fatti che la Corte d'appello non avrebbe considerato sono i seguenti: *a*) l'episodicità delle condotte a fronte del complessivo fatturato del notaio; *b*) le modalità di emersione dell'illecito, accertato sulla base di produzione operata spontaneamente dal notaio nel corso di un diverso procedimento disciplinare. Tali fatti denotavano la mancanza non solo del dolo, ma anche della colpa.

5.1. - Il motivo è infondato.

Il ricorrente non deduce l'omesso esame di un fatto, nel senso chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte con riferimento al vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (Cass., S.U., n. 8053/2014), applicabile *ratione temporis*, ma propone inammissibilmente una lettura alternativa degli elementi istruttori.

6. - Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 144 della legge notarile e dell'art. 62-*bis* c.p. per la mancata concessione delle attenuanti generiche.

Il sesto motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5): nell'escludere la sussistenza dei presupposti per concedere le attenuanti generiche la Corte di merito non ha tenuto conto della mancata reiterazione della condotta contestata dopo il 2009.

6.1. - I motivi, riguardanti entrambi il profilo sanzionatorio, sono assorbiti.

7. - In conclusione, è accolto, nei limiti di cui sopra, il secondo motivo; sono rigettati il primo, e il terzo e il quarto motivo; sono assorbiti il quinto e il sesto.

Ora che più condotte debbano essere valutate distintamente è ovvio; ciò che invece sembra trasparire da questa decisione è il caso della condotta c.d. plurioffensiva, cioè che leda distinti beni protetti dalla disposizione sanzionatoria. Tipica potrebbe essere proprio l'ipotesi dei comportamenti che rientrano nella lett. *c*), che potrebbe indurre a contestare nel contempo anche la violazione della lett. *a*), assumendo la compromissione della dignità del notaio e pure la lett. *b*) per la violazione (se non occasionale) dei principi di deontologia cui il comportamento possa essere ricondotto.

Successivamente però il S.C. ha affermato il principio ripreso alla lettera dalla sentenza attuale, che impone la necessità di non avallare un concorso apparente di norme, sanzionando da più profili la medesima condotta illecita (15).

Questa soluzione è ineccepibile, perché quando il legislatore disciplina una determinata fattispecie e ne fa oggetto di previsione sanzionatoria, la stessa non può più essere considerata nell'alveo di un divieto più ampio, quantomeno per il principio di specialità.

Questo non toglie, beninteso, che possano concorrere sanzioni derivanti dalla violazione di altre disposizioni non disciplinari: nel caso in esame, ad es., la fatturazione scorretta comporta anche l'applicazione delle sanzioni tributarie, che però, come tutti vedono, non considerano l'aspetto disciplinare ma appunto quello fiscale.

(15) Cass., 31 gennaio 2017, n. 2526, *cit.*.